



DETERMINAZIONE N. 23 DEL 07.04.2020

DISPOSTA DAL DIRETTORE

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 BOMBOLE DI OSSIGENO MEDICALE. CIG. Z0F2C7FB41D.

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di Organizzazione.

Li 07.04.2020



Il Presidente

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Organizzazione

Li 07.04.2020



Il Direttore

Visto per la conformità alle norme giuridiche e per la pubblicazione all'albo Pretorio a decorrere dalla data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li 20.04.2020



Il Direttore

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte di chiunque ne abbia interesse, ricorso:

- 1) Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034, come modificato dalla Legge 21.07.2000 n. 205
- 2) Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.



IL DIRETTORE

Richiamato il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con propria deliberazione n. 52 del 05.1.2006;

Dato atto della grave pandemia di SARS COVID 19 che si sta diffondendo in tutta Italia e sta contagiando particolarmente la popolazione anziana, vista la necessità di assicurarsi, in previsione di eventuale emergenza sanitaria che si potrebbe verificare all'interno della struttura, di una fornitura di n.2 bombole di ossigeno medicamentale a disposizione per emergenze;

Vista l'offerta del 20.03.2020, ns. prot.150, della Ditta Cavallari Gino s.n.c. di Cuorgnè che fa tramite alla ditta Rivoira Pharma di Milano titolare del contratto relativo al noleggio per un costo di € 19,096 oltre IVA al 4% per ciascuna bombola da Lt. 14, si devono poi aggiungere costo di manipolazione merci pericolose di € 3,00 + IVA 22% per cad. bombola (ogni qual volta viene sostituita) e l'affitto mensile in giacenza presso la ns. struttura di € 5,00 + IVA 22% cad. bombola;

Ritenuto congruo il preventivo sopra esposto e ritenuto, vista la necessità urgente e improrogabile, della fornitura sopra esposta di affidare alla Ditta Rivoira Pharma di Milano (tramite la Ditta Cavallari Gino s.n.c. di Cuorgnè) per un costo di € 59,22 mensili comprensivo di IVA per la durata necessaria al superamento del periodo di emergenza sanitaria e crisi internazionale;

Visti:

- Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62);
- L'art 17 ter del DPR N. 633/72 così come modificato dall'art. 1; comma 629, lettera B) della Legge 23.12.2014 n. 190 il quale introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni a decorrere dall'1.01.2015 di corrispondere l'imposta sul valore aggiunto direttamente all'erario e non più alle imprese fornitrici di beni e servizi;
- Il Comunicato 09.01.2015 n. 7 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il D.M. 28.01.2015 e la Circolare 09.02.2015 n.1/E dell'Agenzia delle Entrate in materia di split payment;
- Il D.Lgs 267/2010 e s.m.i.;
- Il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di affidare la Ditta Rivoira Pharma di Milano (tramite la Ditta Cavallari Gino s.n.c. di Cuorgnè) l'affidamento dell'incarico di noleggio per un costo di € 19,096 oltre IVA al 4% per ciascuna bombola da Lt. 14, si devono poi aggiungere costo di manipolazione merci pericolose di € 3,00 + IVA 22% (ogni qual volta viene sostituita) per cad. bombola e l'affitto mensile in giacenza presso la ns. struttura di € 5,00 + IVA 22% cad. bombola ;



- 2) Di far fronte alla spesa di € 59,22 IVA inclusa mensili per la durata del periodo di emergenza e crisi sanitaria internazionale all'apposito capitolo del bilancio di previsione 2020;
- 3) Di trasmettere copia della presente alla ditta
- 4) di dare atto:
 - che i disposti di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici indicato nelle premesse devono essere osservati dall'affidatario e che la loro inosservanza comporta la risoluzione/decadenze del rapporto contrattuale;
 - che la presente spesa rientra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23.12.2014 n. 190 e che l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all'erario dall'Ente secondo i termini e le modalità definiti dal D.M. 28.01.2015.

5)

IL DIRETTORE
Dott. Raffaele Brasile